

2 ° CASO:

“RICHIESTA DI RIMBORSO DANNI PER UN INCIDENTE AUTOMOBILISTICO CAUSATO DA UN PORTATORE DI HANDICAP.”

R.M. è padre di due figli. Il primo di diciassette anni che frequenta le scuole superiori, il secondo quattordici anni anch'esso studente delle scuole medie. Vogliamo porre l'attenzione sul secondogenito, F., portatore di handicap che, con il suo comportamento ha causato un incidente automobilistico fra due autovetture, senza danni fisici a persone, e per il quale il padre è stato chiamato da una assicurazione a rispondere dei danni riportati agli automezzi. F. è un ragazzino che alla parvenza non fa evidenziare il suo stato di handicap. Al dialogo risponde con quasi normalità e solamente affrontando ragionamenti che una persona della sua età dovrebbe fare si presenta la sua condizione di ritardo intellettivo.

Alla nascita, avvenuta senza nessuna complicazione, alla famiglia non era stata diagnosticata nessuna condizione invalidante.

Col passare dei mesi si presentarono ritardi nelle varie verifiche di crescita sino ad arrivare al quarto anno con una diagnosi di "ritardo mentale medio" con una assegnazione del 70%.

F. percepisce un assegno di frequenza scolastica.

Sino allo scorso anno F. non era mai uscito di casa da solo.

I genitori, il fratello maggiore, parenti o vicini, lo hanno sempre accompagnato per quanto a lui necessario (nell'andare a scuola, nel frequentare il centro sportivo per assistere ad incontri di calcio, per frequentare la piscina, ecc.).

Ma F. cresce, e vedendo i suoi amici indipendenti vuole andare da solo a svolgere le sue attività.

I genitori, dapprima restii, decidono di aprire quel percorso pensando che sia necessario per F. quello spazio di libertà utile al suo miglioramento.

Per un paio di mesi F. viene autorizzato a recarsi a scuola da solo, gli viene affidato l'incarico di andare ad acquistare il giornale ed il pane.

Dietro questa libertà però è avvenuto un controllo a distanza da parte dei genitori e vicini.

Essi infatti lo seguivano controllando il suo comportamento.

Non essendo accaduto nessun fatto pericoloso, successivamente, per gli stessi incarichi, viene lasciato in piena autonomia.

Un giorno, nel recarsi per una commissione, F. decide di attraversare la strada non sulle strisce pedonali, lo fa improvvisamente senza guardare se sulla carreggiata sopraggiungano veicoli.

Una frenata di un'auto vettura, la deviazione per evitare F. ed il tamponamento con un'altra che sopraggiungeva in senso opposto.

Solito rito di scambio di dati ai fini della denuncia alle rispettive assicurazioni a cui F. , insieme ad altri passanti assiste.

Il primo dei due automobilisti interpella duramente F. accusandolo della responsabilità dell' accaduto.

F. impaurito scappa e corre a casa a raccontare quanto accaduto al padre il quale prontamente si reca sul posto del sinistro per informarsi sull' accaduto.

Nel frattempo fra gli automobilisti era stata stesa la stessa Dichiarazione di Responsabilità su cui appariva che il secondo automobilista era stato tamponato dal primo che aveva deviato il percorso a causa di un ragazzo portatore di un handicap che negligenzemente aveva attraversato la strada non accompagnato da alcuna persona (la condizione di handicap era stata resa nota all'automobilista da un passante che conosceva F.) .

Il padre, nell'incontro con il primo automobilista aveva fornito i suoi dati, per eventuali necessità burocratiche.

Passati circa dieci giorni R.M., padre di F., riceve una raccomandata dall'assicurazione del primo automobilista con cui lo si riteneva responsabile dei danni che detta assicurazione doveva rimborsare al proprietario della seconda autovettura causa la negligenza di aver permesso al figlio con handicap di girare per il paese non accompagnato.

Il giorno seguente riceve un'altra raccomandata dal primo automobilista che per lo stesso motivo lo riteneva responsabile dei danni causati alla propria autovettura.

R.M. preoccupato si reca all'agenzia assicurativa ove aveva stipulato una polizza di responsabilità civile per la propria casa.

Nella convinzione che in essa fosse presente la clausola di copertura di eventuali danni recati a terzi dai propri figli, presenta copia delle raccomandate ricevute ma scopre che tale clausola non esiste e che la compagnia di assicurazioni non avrebbe mai coperto con una polizza i danni causati da un portatore di handicap.

Alla luce di quanto sopra esposto si domanda:

- E' corretta la richiesta di rimborso danni fatta a carico del genitore di F. perchè negligente di aver lasciato passeggiare , non accompagnato, il figlio portatore di handicap?
- Se lo stesso fatto fosse accaduto per causa di un normodotato negligente, si sarebbe intrapresa la stessa richiesta di danni?
- Non è forse un tentativo disonesto di chiamare in causa una famiglia già provata da una disgrazia che la vita gli ha riservato, abusando di un onestà di un genitore che, pur di non arrecare ulteriori complicanze, tende ad aderire alla richiesta?

Ed inoltre:

- Perché ad un soggetto portatore di handicap si nega una copertura assicurativa qualificandolo come fosse un cittadino di serie "B". Non sancisce la Costituzione l'eguaglianza, i pari diritti e opportunità nella vita di tutti i cittadini?

Richiesta di rimborso danni per incidente automobilistico causato da un portatore di handicap.

L' art. 2046 del CC esclude che l'incapace sia chiamato a rispondere delle conseguenze dei fatti dannosi provocati.

In tali casi l'art. 2047 CC prevede che il risarcimento sia dovuto da chi sia tenuto alla sorveglianza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

L'art. 2048 CC, poi, prevede la responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minori, responsabilità che concorre con quella del figlio stesso, se capace.

Si tratta di forme di responsabilità quasi del tutto analoghe.

La responsabilità dei genitori è fondata sulla presunzione di una colpa nella sorveglianza, che può venire eliminata, come si è detto, dalla prova di non aver potuto impedire il fatto.

Fornire la prova liberatoria, normalmente, è particolarmente difficile, in quanto la inadeguatezza della sorveglianza viene desunta proprio dall'evento dannoso verificatosi.

A determinare la severità di questo orientamento, sia legislativo che giurisprudenziale, vi è una convinzione di fondo, assai radicata nella collettività, secondo cui, anche indipendentemente da una vera e propria colpa del genitore, questo debba garantire per il figlio in virtù di un vincolo di solidarietà familiare.

Oggi il nodo dei rapporti tra infermità psichica e responsabilità civile si pone tuttavia in modo ben diverso rispetto al passato, in modo da non poter essere ignorato da chi è chiamato ad interpretare la legge.

Innanzitutto, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 180/78 la materia ha subito grandi ripensamenti, con l'abbandono della concezione "custodialistica" per far spazio ad una concezione "terapeutica", caratterizzata dall'esigenza di garantire al disabile una situazione di equilibrio e libertà di movimento nel rispetto della personalità; inoltre è stato eliminato ogni riferimento alla presunzione di pericolosità per l'inferno.

Coerentemente a ciò deve ritenersi superato ogni automatismo della responsabilità dei genitori per qualsiasi comportamento dei figli disabili.

Il dovere di sorveglianza andrà inteso pertanto in senso relativo e non assoluto, senza dover imporre al genitore, ai fini della prova liberatoria, di dimostrare l'esistenza una ininterrotta e personale sorveglianza esercitata sul figlio.

Va ritenuta sufficiente , pertanto, un'attività di vigilanza ragionevole rispetto alla situazione concreta; ossia all'età, alla personalità e capacità di discernimento del disabile, e anche ai risultati positivi eventualmente già ottenuti dai genitori stessi.

Infatti laddove l'opera di questi ultimi, come nel caso all'esame, abbia consentito al disabile una sempre maggiore capacità inserimento nella vita relazione e di impostare correttamente i rapporti all'esterno della famiglia facendo ragionevolmente presumere l'assenza di pericoli per i terzi, anche alla luce di una sperimentata meritevolezza dei limitati margini di libertà concessi , meno rigorosa diventa la "qualità" di vigilanza che può pretendersi. In tali casi, infatti, la trasgressione del disabile appare imputabili a fattore eccezionali e non controllabili, non riconducibili in alcun modo a manchevolezze da parte dei genitori .

Per altro verso sono intervenuti via via nel nostro paese mutamenti anche sul piano istituzionale, con la previsione in materia di una serie di incombenze che devono essere adempiute dalla Pubblica Amministrazione, attraverso appositi presidi territoriali.

Tali incombenze traggono la loro ragione di essere da disposizioni di legge, delle prerogative di cui agli artt. 2 e 32 della Costituzione (diritti inviolabili dell' uomo e diritto alla salute), nonché dal criterio generale della solidarietà, non essendo pensabile che tenuti al risarcimento siano sempre e comunque i familiari, già gravati da quotidiani oneri economici ed esistenziali (il criterio di solidarietà operativo, per contro, anche nei confronti dell'incolpevole danneggiato, non essendo accettabile socialmente che il danno finisca con l'incidere nella sfera dei terzi che l' anno materialmente subito).

Sarebbe auspicabile in questo senso sviluppare un progetto di riforma legislativa della materia ponendo un generale dovere di sorveglianza a carico, anziché dei familiari, dei Servizi assistenziali del territorio, con l'obbligo di attivare congrue strutture di riferimento, contatti terapeutici e progetti personalizzati per i singoli portatori di handicap, anche ai fini accettarne la concreta pericolosità per i terzi, prevedendo altresì modalità tecniche e contenuti di polizze di assicurazione obbligatorie per la responsabilità civile, di carattere sia interno (per danni subiti dal disabile) sia esterno (per danni arrecati a terzi), e quindi ponendo la P.A. quale sola interlocutrice per le vittime (che, a propria volta, andrebbero sollevate dall'onere di dimostrare giudizialmente le eventuali carenze organizzative direttamente collegate agli enti dannosi).

Appare necessario pertanto, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come interesse della collettività, che venga messa a punto un sistema di responsabilità della P.A. anche nei confronti dei terzi, e che tale responsabilità sia imputabile non tanto e non solo al singolo medico, quanto, in via primaria, al Servizio pubblico territoriale, quale soggetto tenuto ad offrire una prestazione continuativa di assistenza.

Si tratta, in conclusione, di non affidare al risarcimento, come ora accade, compiti ben più vasti di quelli istituzionali, snaturandolo dal suo ambito specifico, ed introdurre una responsabilità di natura oggettiva e solidale a carico dei centri di igiene mentale.

E' auspicabile, in via alternativa, attese le obbiettive difficoltà tecniche per stipulare polizze assicurative (vi sono delicati problemi di costi e di reale incidenza statistica del fenomeno), la messa a punto di un sistema che preveda un "fondo di garanzia" per la copertura indennitaria di episodi lesivi, destinato a coprire i danni indipendentemente da ogni indagine su eventuali colpe, tenendo presente che, numericamente, che il numero degli incidenti stradali provocati dai disabili è infinitamente più basso di quello degli incidenti provocati dai "pirati della strada", rispetto ai quali sono invece previste efficaci forme di tutela.

E' pertanto possibile rispondere ai quesiti nei termini seguenti:

- 1) Astrattamente la legge consente la proposizione di domande di risarcimento nei confronti dei genitori per fatti dannosi provocati dai figli disabili.
Nel caso di specie tuttavia non si ravvisano concreti elementi di responsabilità a carico dei genitori, che pertanto non potranno essere condannati in sede civile.
- 2) Nel caso in cui il fatto dannoso fosse stato provocato da una persona normodotata, le conclusioni sarebbero le medesime.
- 3) Pur non essendo possibile allo stato obbligare la Compagnia di Assicurazioni a contrarre polizze a copertura di possibili danni causati da portatori di handicap, è auspicabile l'estensione a tali costi del fondo di garanzia previsto dalla legge

Gravedona 1/7/2000

IL GIP del TRIBUNALE di BRESCIA

dott. ROBERTO SPANO'